

BOZZE DI STAMPA

30 luglio 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la
ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile
e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (1162-A)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.1

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono esclusi altresì gli enti locali colpiti da calamità naturali."».

1.250 (già 1.0.3)

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato A ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi."

01-bis. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

1.1

CROATTI, DI GIROLAMO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa ai Comuni dell'allegato A del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si

provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale in disponibilità Commissario straordinario."».

1.251 (già 1.18)

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025";

b) al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025".

01-*bis*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»

1.2

CROATTI, DI GIROLAMO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025." sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025.";

b) al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025".».

1.3

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO, FREGOLENT

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-*bis*) per danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12."».

1.4 (testo 2)

MANCA, CROATTI, MAGNI, FREGOLENT, PATTON, LOMBARDO, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera e)» *con le seguenti:* «nel limite massimo di spesa di euro 1.050 milioni, di cui euro 350 milioni a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera e) ed euro 700 milioni a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole da: «nel limite di 3.200 euro» *fino a:* «6.000 euro» *con le seguenti:* «nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro.».

1.7

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso "6-ter", dopo le parole:* «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera e)» *inserire le seguenti:* «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

b) *al capoverso "6-quater", sostituire le parole:* «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» *con le seguenti:* «nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina»;

c) *al capoverso "6-quater", sostituire le parole:* «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» *con le seguenti:* «nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani»;

d) *al capoverso "6-quater", sostituire le parole:* «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» *con le seguenti:* «fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro».

1.8

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso "6-ter", dopo le parole:* «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» *inserire le seguenti:* «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

b) *al capoverso "6-quater", sostituire le parole:* «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» *con le seguenti:* «nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina»;

c) *al capoverso "6-quater" sostituire le parole:* «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» *con le seguenti:* «nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani»;

d) *al capoverso "6-quater" sostituire le parole:* «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» *con le seguenti:* «fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro».

1.200

FREGOLENT

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «6-ter», dopo le parole:* «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» *inserire le seguenti:* «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n.213»;

b) *al capoverso «6-quater» sostituire le parole:* «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» *con le seguenti:* «nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina»;

c) *al capoverso «6-quater» sostituire le parole:* «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» *con le seguenti:* «nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani»;

d) *al capoverso «6-quater» sostituire le le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro».*

1.5

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 6-ter, dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» inserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;*

b) *al capoverso 6-quater, sostituire le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» con le seguenti: «nel limite di 3.000 euro per il vano adibito a cucina»;*

c) *al capoverso 6-quater, sostituire le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» con le seguenti: «nel limite di ulteriori 3.000 euro per ciascuno degli altri vani»;*

d) *al capoverso 6-quater, sostituire le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 18.000 euro».*

1.10

SIRONI

Al comma 1, capoverso "6-quater," sopprimere l'ultimo periodo.

1.11

SIRONI

Al comma 1, capoverso "6-quater" aggiungere, in fine, le seguenti parole: «detratto l'importo dei premi pagati negli ultimi cinque anni».

1.13

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, dopo il capoverso 6-quater, inserire il seguente:

«6-quinquies. Per danni ai beni mobili, quali veicoli e ciclomotori, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, il Commissario straordinario ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia del veicolo, nel limite di 5.000 euro per i veicoli e 700 euro per i motocicli. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.».

1.12

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, dopo il capoverso "6-quater" aggiungere il seguente:

«6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro, un contributo forfetario da definire con apposito provvedimento del Commissario straordinario.».

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, capoverso "6-quater", pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024.».*

1.28

CROATTI, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di fruire delle agevolazioni previste per le abitazioni principali, nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali, i fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Per le finalità di cui al presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»;

b) alla rubrica, dopo la parola: «mobili» aggiungere le seguenti: «e immobili».

1.16

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 1° maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", previa autorizzazione della Regione interessata,"».

1.201 (già 9.1)

CROATTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 1° maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", previa autorizzazione della Regione interessata"».

1.17

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dagli eventi alluvionali" sono inserite le seguenti: "e atmosferici";

b) al comma 2, dopo le parole: "e gli eventi alluvionali" sono inserite le seguenti: "e atmosferici".».

1.19

CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, avvalendosi della propria struttura di supporto di cui all'articolo 3, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi".».

1.20

CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole da: "edifici municipali," fino a: "del medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti";

b) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati"».

1.21

SIRONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili."».

1.22

SIRONI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

"d-bis) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

d-ter) soluzioni "*nature based*" per la mitigazione del rischio idraulico (alluvioni) che prevedono per esempio la riconnessione dei fiumi con le piane alluvionali, stabilire *bypass* per le piene, allargamento e creazione di nuove fasce tampone, ripristino e conservazione e creazione di nuove aree umide, riforestazione e conservazione delle foreste, pavimentazioni permeabili;

d-quater) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

d-quinquies) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

d-sexies) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d-septies) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

d-octies) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.".

2-ter. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 2, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile».

2-quater. Per le finalità di cui ai precedenti commi, si provvede nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4,

del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

1.25

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2-ter. I beneficiari delle somme di cui al comma 2-bis vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-quater. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

1.26

CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2-ter. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-quater. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

1.27

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Ai fini dell'accoglienza degli sfollati per eventi alluvionali sono utilizzati, in via prioritaria, edificazioni abbandonate, o che hanno perduto la loro originaria funzione e versano in stato di abbandono, appositamente acquisiti dallo Stato, o per esso dalle Regioni, ristrutturati con le dovute attenzioni al risparmio energetico, nonché a quelle relative al mondo della disabilità.

2-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, valutato nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

1.29

CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Le imprese agricole le cui produzioni hanno subito danni dagli eventi alluvionali verificatisi il 1° maggio 2023 e che non hanno ottenuto concessioni o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla

legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario può concedere, nel limite di spesa di cui al comma 1, capoverso 6-*ter*, ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7».

1.30

FINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per i danni ancora non risarciti derivati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra l'8 e il 12 dicembre 2017 nel territorio di Lentigione, frazione di Brescello in provincia di Reggio Emilia, per i quali è stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza dal Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, può concedere ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera e), del medesimo decreto-legge, fino a un limite di spesa aggiuntivo di 1.446.000 euro. Tali contributi sono destinati a coprire i danni non ancora risarciti per i beni mobili e immobili di proprietà di soggetti privati, con destinazione d'uso residenziale alla data degli eventi, secondo criteri commisurati alla gravità del danneggiamento subito. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, assicurando il rispetto dei limiti di spesa complessivi e la verifica dell'assenza di indennizzi assicurativi precedentemente ricevuti.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.200

SPELGATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per

la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali,

premessi che:

l'ondata di maltempo che ha colpito tra fine giugno 2024 il nord Italia, ha avuto un enorme impatto su alcune zone della Valle d'Aosta con violenti nubifragi e alluvioni, provocando frane, allagamenti e colate di fango e detriti, isolando intere zone;

si sono registrati gravissimi danni a strade e infrastrutture, beni mobili e immobili di aziende e famiglie, ingenti perdite alle attività turistico-ricettive e agricole nelle zone interessate oltre che danni a livello paesaggistico, mettendo in ginocchio interi territori, fortunatamente senza provocare vittime;

l'intervento immediato delle amministrazioni comunali e l'impegno dei soccorsi hanno consentito di mettere in salvo famiglie, residenti e turisti e di evitare conseguenze ancora più gravi, ma permane una profonda preoccupazione per la situazione delle comunità colpite;

siamo agli inizi della stagione turistica estiva che rappresenta una delle principali fonti di guadagno per questi territori, e questi tragici eventi stanno avendo gravi ripercussioni sulle strutture ricettive che già hanno registrato disdette delle prenotazioni, con impatti anche sui mesi futuri;

impegna il Governo:

a promuovere iniziative intese a sostenere la Valle d'Aosta nel fronteggiare le gravissime conseguenze degli eventi alluvionali del 29 e il 30 giugno u.s., e consentire interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza di abitazioni ed infrastrutture nonché delle strutture turistiche danneggiate, anche considerando la stagione estiva ormai avviata.

G1.201

RANDO, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (A.S. 1162);

premessi che,

la forte ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro-Nord del Paese ha particolarmente interessato l'Emilia-Romagna con violente precipitazioni;

numerosi sono i disagi occorsi alle popolazioni dei territori appenninici delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, con anche una vittima;

diversi corsi d'acqua sono esondati e molte aree sono state interessate da frane, strade e ferrovie interrotte, case allagate, cittadini evacuati, impianti industriali danneggiati e coltivazioni agricole compromesse;

impegna il Governo

ad estendere le misure previste dal decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e dai successivi provvedimenti per il ristoro dei danni a beni immobili e mobili di cittadini ed imprese, nonché di riparazione, ripristino o ricostruzione di beni ed infrastrutture pubbliche danneggiate nei suddetti territori.

G1.202

FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (A.S. 1162-A),

premesso che:

in questi giorni nella laguna di Orbetello, località dell'Argentario in provincia di Grosseto, in Toscana, si è verificata una grave moria di pesci, la cui causa risiederebbe nel surriscaldamento delle acque della laguna, che ha portato alla decomposizione delle alghe e a una forte scarsità di ossigeno (anossia), tale da causare la morte di massa dei pesci;

quanto descritto rappresenta un fatto gravissimo che rischia di avere impatto devastante sull'ambiente e sull'economia

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte a scongiurare la moria dei pesci di Orbetello e al drenaggio e alla messa in sicurezza della laguna stessa.

EMENDAMENTI

1.0.600 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Trasferimento di funzioni al Commissario Straordinario per il Sisma 2016)

1. Al fine di assicurare un maggiore coordinamento degli interventi di sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Sisma 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, i compiti e le funzioni precedentemente attribuiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del 4 maggio 2021, all'Agenzia per la Coesione Territoriale ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, nonché le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC), sono trasferiti al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».

1.0.2

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi alluvionali del maggio 2023)

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio

2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.».

1.0.4

FINA, IRTO, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevano attività economiche e produttive di cui al comma 2-bis in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette."».

1.0.5

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 741 è aggiunto il seguente: "741-bis. I fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmen-

te o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui al comma 741, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al comma 740 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale".».

1.0.7

CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga termini filiera agricola)

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dei cui all'allegato I del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si prevede che il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'impres e del *made in Italy*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.8

DI GIROLAMO, CROATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione per i rischi derivanti dagli eventi alluvionali)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri per la protezione civile e le politiche del mare, promuovono periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi derivanti dagli eventi alluvionali al fine di rendere edotti i cittadini sulla gestione dei momenti immediatamente successivi al verificarsi dell'evento alluvionale in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

1.0.9

CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel triennio 2023-2025 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il triennio 2023-2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

1.0.10

DI GIROLAMO, CROATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione di eventi calamitosi)

1. Al fine di prevedere con un minor margine di errore eventi calamitosi e per consentire un sistema di allarme tempestivo, le pubbliche amministrazioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, possono ricorrere all'utilizzo di sistemi altamente tecnologici che contemplino anche l'intelligenza artificiale per la elaborazione di modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che consentano di prevedere con un minor margine di errore gli eventi calamitosi.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, possono utilizzare sistemi altamente tecnologici supportati dalla intelligenza artificiale per la realizzazione, l'aggiornamento e l'interoperabilità dell'intero territorio nazionale di banche dati e quadri conoscitivi inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico e geochimico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto in cui sono stabilite le modalità di elaborazione dei modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».

1.0.11

CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2025. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2024, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2024, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.».

1.0.12

Enrico BORGHI, FREGOLENT, SCALFAROTTO, PAITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo per il sostegno delle popolazioni alluvionate)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta e sono finalizzate all'erogazione di contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo, in favore di persone fisiche, persone giuridiche e liberi professionisti titolari di partita IVA i cui beni mobili e immobili siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali e dalle frane occorsi nei mesi di giugno e luglio 2024.

2. I danni subiti possono essere dimostrati, sotto la propria responsabilità, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e i contributi ottenuti non possono in nessun caso considerarsi sostitutivi di indennizzi e risarcimenti dovuti in forza di polizze assicurative private.

3. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è disposta la ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra le regioni interessate.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 2

2.1

MANCA, CROATTI, MAGNI, FREGOLENT, PATTON, LOMBARDO, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, capoverso 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2;»;

b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2;».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 3-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all'articolo 20-*sexies*, comma 1, punto 3), lettera f).»

2.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici ricadenti nelle aree di naturale esondazione delle aste fluviali esondate a causa degli eventi alluvionali, dove è previsto un allargamento delle aree di esondazione anche mediante lo spostamento degli argini;».

Conseguentemente al capoverso 3-ter, dopo le parole: «ai sensi del comma 3-bis, lettera a)», inserire le seguenti: «lettera a-bis),».

2.3

SIRONI

Al comma 1, capoverso "3-ter" dopo le parole: «che provvede alla relativa demolizione» inserire le seguenti: «, messa in sicurezza e ripristino della funzione a verde».

2.4

SIRONI

Al comma 1, capoverso "3-quater" dopo le parole: «sarebbe stato conseguibile dall'istante,» inserire le seguenti: «al maggior valore tra il prezzo di mercato e la quotazione immobiliare della relativa zona territoriale omogenea (zona OMI) vigente nel semestre precedente a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso».

2.0.4

FINA, IRTO, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di trasparenza e tracciabilità riguardo i contributi per la ricostruzione privata)

1. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di ricostruzione privata, anche allo scopo di prevenire eventuali infiltrazioni criminali, all'articolo 20-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: ", la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante

dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile", e dopo le parole: "obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010" sono inserite le seguenti: ", nonché di quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi,".

2. Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza dei contributi pubblici assegnati per interventi di ricostruzione privata, all'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "*Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136,";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "*4-bis*. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati ed erogati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza, istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La piattaforma, di cui al precedente periodo, raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma."».

2.0.5

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure di trasparenza e tracciabilità riguardo i contributi per la ricostruzione privata)

1. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di ricostruzione privata, anche allo scopo di prevenire eventuali infiltrazioni criminali, all'articolo 20-*sexies*, comma 4, del decre-

to-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "è sempre obbligatorio" a: "codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile", e dopo le parole: "obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi".

2. Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza dei contributi pubblici assegnati per interventi di ricostruzione privata, all'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "*Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati ed erogati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente."».

2.0.6

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di trasparenza riguardo gli interventi di ricostruzione pubblica)

1. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"10-*bis*. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna con regolarità, con le modalità di cui all'articolo 20-*septies*, comma 4-*bis*, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

10-*ter*. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per gli interventi di ricostruzione pubblica di cui al presente decreto è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20-*septies*, comma 4-*bis*. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale."».

2.0.7

FINA, IRTO, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di trasparenza riguardo gli interventi di ricostruzione pubblica)

1. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

"10-*bis*. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna con regolarità, con le modalità di cui all'articolo 20-*septies*, comma 4-*bis*, un documento di programmazione degli interventi, contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato, volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

10-*ter*. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per gli interventi di ricostruzione pubblica di cui al presente decreto è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali e i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20-*septies*, comma 4-*bis*. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale."».

2.0.8

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rinaturalizzazione degli ambiti fluviali)

1. Laddove possibile, per sanare situazioni naturali fortemente degradate, rare o zone di salvaguardia idrogeologica, è necessario procedere alla rinaturalizzazione degli ambiti fluviali, evitando l'ulteriore cementificazione degli alvei e delle scogliere, individuando, altresì, ampi ed adeguati spazi di possibile esondazione dei corsi d'acqua.».

Art. 3

3.1

FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, nonché per prevenire e contrastare ogni condotta illecita correlata alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, la ricognizione dei danni subiti dai privati in conseguenza di eventi calamitosi e la quantificazione dei relativi danni è determinata esclusivamente tramite asseverazione effettuata da un professionista.».

Art. 4

4.1

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "11 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024";

b) al comma 10, le parole: "5 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "27 milioni"».

4.2

CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023.» sono aggiunte le seguenti: «e 22 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3

FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-octies, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: ", senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore" a: "di cui al comma 1 del presente articolo," sono soppresse;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «selezione pubblica», inserire le seguenti: «, disposizioni in materia di contratti pubblici».

4.4

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-*octies*, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: ", senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore" a: "di cui al comma 1 del presente articolo," sono soppresse;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

4.200 (già 4.8)

FREGOLENT

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» inserire le parole «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 già avviate»*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, dopo le parole «sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi» sono inserite le seguenti parole «decorrenti dalla data di effettiva assunzione».*

4.13

DI GIROLAMO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio» con le seguenti: «mediante selezione pubblica per titoli ed esami».

4.14

DI GIROLAMO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, di accelerare la ricostruzione degli immobili ecclesiastici danneggiati dagli eventi sismici del centro Italia verificatisi nel 2009 e nel 2016, per sbloccare le procedure di ripristino delle stesse e per le strette finalità connesse alla perdurante situazione emergenziale, il Ministero della cultura indice un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di un contingente di 100 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato da destinare alla soprintendenza archeologica e delle belle arti del Centro Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

4.15

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusio-

ne dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4."».

ORDINE DEL GIORNO

G4.200

POTENTI, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali,

premesso che:

la violenta ondata di maltempo che ha colpito la Toscana tra il 2 e il 3 novembre 2023, ha portato la Regione a proclamare lo stato di emergenza regionale e successivamente a chiedere quello nazionale;

le conseguenze di tali eventi sono state drammatiche, le forti piogge hanno fatto straripare fiumi e torrenti, allagare case e aziende, danneggiare gravemente le infrastrutture ed hanno causato la morte di ben 9 persone;

il corso del fiume Bisenzio è esondato in più punti, tra le province di Prato e Firenze, lasciando oltre 40 mila utenze senza corrente e interrompendo per allagamenti arterie stradali strategiche come la Fi Pi Li;

il Presidente della Regione, era stato nominato Commissario delegato per la gestione dell'emergenza, incarico terminato ad inizio febbraio, e che aveva individuato circa 800 opere per la ricostruzione, con una stima dei costi di quasi 2 miliardi di euro,

considerato che:

allo scadere del mandato del Commissario per l'emergenza in Toscana per gli eventi di novembre 2023, non è stato dato un incarico per un Commissario che si occupi della fase della ricostruzione, fatto che contribuisce a

rallentare le procedure di ricostruzione dato che gran parte dell'onere ricade sulle amministrazioni locali, creando disagio ai cittadini e ritardando la ripresa dei territori interessati;

impegna il Governo:

a valutare l'individuazione di un Commissario straordinario alla ricostruzione anche ai territori colpiti dalle alluvioni nel novembre scorso nella Regione Toscana, indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108, del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023, al fine di consentire di velocizzare i tempi burocratici per quei lavori urgenti e necessari a garantire il benessere dei cittadini e la ripresa dei territori interessati.

EMENDAMENTI

4.0.1

FINA, IRTO, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Utilizzo di strumenti digitali)

1. All'articolo 20-ter, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "all'Unione europea" sono inserite le seguenti: "e delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

2. Al fine di assicurare un più efficace monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono inserite le seguenti: "e mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione" e dopo le parole: "soggetto attuatore" sono aggiunte le seguenti: ", nonché attraverso il codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136";

b) all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera *d*), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 16, comma 2";

c) all'articolo 20-*quater*, comma 3, lettera *b*), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 16, comma 2"».

4.0.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Utilizzo di strumenti digitali)

1. All'articolo 20-*ter*, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "all'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: "e delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

2 Al fine di assicurare un più efficace monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono inserite le seguenti: "e mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione" e dopo le parole: "soggetto attuatore" sono aggiunte le seguenti: ", nonché attraverso il codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136";

b) all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera *d*), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 16";

c) all'articolo 20-*quater*, comma 3, lettera b), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 16".».

Art. 5

5.1

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso.».

5.2

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le regioni" sono aggiunte le seguenti: ", i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

b) il comma 2 è soppresso.».

5.4

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «relative attività» aggiungere le seguenti: «o possano comunque provvedervi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale re-

gionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo».

5.5

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «relative attività» aggiungere le seguenti: «o possano comunque provvedere ad esse mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto.».

5.6

CROATTI, DI GIROLAMO

Al comma 1, capoverso "2-bis", dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

5.200 (già 5.7)

CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-bis.1. All'articolo 20 novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "si osservano le procedure" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "si osservano le procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in materia di codice dei contratti pubblici"».

5.201 (già 5.8)

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "si osservano le procedure" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "essi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

5.0.1

CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del "Progetto 1000 Esperti PNRR" nei territori interessati dall'alluvione)

1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al presente decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le Regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10 per cento della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la Regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo

n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.

3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la Regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.

4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del target di professionisti individuato dal Piano Territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto 1000 esperti PNRR, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2 *bis*, del decreto-legge n. 80 del 2021.».

5.0.2

CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)

1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a migliorare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel mese di maggio 2023 e al fine di fronteggiare il fenomeno della scarsità idrica del territorio del Distretto del fiume Po, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni annui.

2. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è inoltre autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa

annua di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

Art. 6

6.2

SIRONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede,» inserire le seguenti: «, considerato l'elenco delle opere e degli interventi strutturali e non strutturali previsto dal Piano Speciale di cui al decreto-legge 1° giugno del 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,».

6.3

SIRONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettere d) e c), devono tenere conto dell'elaborazione delle strategie di difesa e di pianificazione che necessitano di un aggiornamento progressivo delle conoscenze idrologiche, idrauliche, geologiche e geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

6.4

SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: «e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue,» inserire le seguenti: «compatibili con l'elenco delle opere strutturali e non strutturali previsto dal Piano Speciale di cui la decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100».

6.200

PARRINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di consentire ai soli Comuni interessati dalle consultazioni elettorali amministrative del 8 e 9 giugno 2024 il completamento delle pratiche relative all'accesso, per l'anno 2024, ai contributi per investimenti di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il termine di inserimento degli identificativi del progetto (CUP) sul ReGIS, di cui all'articolo 1, comma 31-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 30 agosto 2024.»

6.6

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "edifici municipali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici" e le parole: "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice," sono soppresse;

b) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati".».

Art. 6-bis

6-bis.0.200 (già 6.0.1)

FINA, IRTO, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di gestioni dei materiali di scarto)

1. All'articolo 20-*decies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "da cui provengono i materiali stessi" sono aggiunte le seguenti: "; al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali";

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale"».

6-bis.0.201 (già 6.0.2)

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto)

1. All'articolo 20-*decies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "da cui provengono i materiali stessi" sono aggiunte le seguenti: "; al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» aggiungere le seguenti: «, ferma restando

la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale».»

6-bis.0.202 (già 6.0.4)

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, comma 3, 5 e 6 del presente decreto-legge, si intendono applicabili altresì agli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana il 2 novembre 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2024.».

6-bis.0.203 (già 6.0.5)

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, le agevolazioni contributive previste dagli articoli 9, comma 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applicano anche con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il personale dipendente operanti nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108, del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023,".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

6-bis.0.204 (già 6.0.6)

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 7

7.200 (già 7.2)

FINA

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Sono assegnate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC) risorse pari a 300 mila euro per l'anno 2024 a copertura delle spese di funzionamento, al fine di garantire l'ordinaria attività assegnata all'ufficio. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2024, si provvede a mediante corrispondere riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.3

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contenzioso relativo al sisma 1990)

1. Al fine di chiudere i contenziosi, maturati anche in sede CEDU, e relativi all'esigibilità del diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziato all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'Agenzia delle entrate, nel triennio 2024, 2025, 2026, provvede al rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.».

7.0.4

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sisma 1990, esecuzione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziato all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025, 2026, mediante nuove risorse stanziato sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.».

7.0.200

NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Post-Calamità del sisma 1990 - Istituzione di un tavolo tecnico per l'esecuzione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. Al fine di completare l'iter post-calamità in relazione al rimborso dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, per la parte eccedente le somme stanziare all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico con la partecipazione dei seguenti soggetti: un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Ragusa.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla sua istituzione, invia al Ministro dell'economia e delle finanze gli esiti dell'istruttoria circa i rimborsi da completare, nonché le modalità e le tempistiche degli stessi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Art. 8

8.2

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2024» con le seguenti: «1° ottobre 2024».

8.3

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2024» con le seguenti: «30 agosto 2024»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri di cui presente articolo, valutati in 1,55 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente stanziata dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*d) quanto a 1,35 miliardi di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1,35 miliardi di milioni di euro per l'anno 2024.».*

8.4

FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzioni dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 6 aprile 2023, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8-bis

8-bis.0.200

ENRICO BORGHI, RENZI, PAITA, FREGOLENT, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Al fine di garantire il coordinamento e il raccordo necessario per fare affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e, in deroga all'articolo

7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.

3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

b) al terzo periodo, dopo le parole «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

b) al decimo periodo, dopo le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».

8-bis.0.201 (già 8.0.4)

NICITA, MELONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi in Sicilia e in Sardegna)

1. Al fine di contrastare gli incendi in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di numero 3 Canadair ciascuna.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2024.».

8-bis.0.202

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e l'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna)

1. In considerazione della grave crisi idrica e dell'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 800 milioni di euro a valere sui fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, per l'attuazione di interventi immediati di ristoro e approvvigionamento idrico.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni di cui al comma 1.».

Art. 9

9.2

FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di implementare il sistema di allerta delle zone frequentemente soggette a eventi calamitosi, è disposto, nel limite di spesa di 500.000 euro, il potenziamento e il mantenimento della rete di pluviometri e idrometri, nonché degli altri strumenti tecnologici preposti al monitoraggio dei rischi. Per far fronte alle emergenze è altresì implementata la formazione dei cittadini nelle aree di rischio, nonché il ricorso a sistemi di allerta ridondanti, come IT Alert o sirene collegabili a campanili e torri civiche.».

Conseguentemente:

- al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «dal presente articolo» *con le seguenti:* «dal comma 1»;

b) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «All'attuazione di quanto previsto dal comma 1-bis, pari a 500 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

- alla rubrica, dopo le parole: «Agenzia Italia Meteo», *aggiungere le seguenti:* «e per l'implementazione del sistema di allerta delle aree di rischio».

9.0.200

BEVILACQUA, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indennità per i lavoratori stagionali siciliani per danni dovuti alla siccità)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 8-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"8-*quinquies*. In considerazione della condizione di gravi crisi di siccità nella regione Sicilia, ulteriormente aggravata dalla carenza di infrastrutture idriche, l'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2024, abbiano svolto la prestazione nella detta regione per almeno 50 giornate, un'indennità pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8-*sexies*. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamen-

ti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

8-*septies*. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 9-bis

09-bis.200 (già 9.0.1000/1)

NAVE, DI GIROLAMO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 09-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 231)

1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 231, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Sono esclusi altresì gli enti locali esistenti nell'area di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), per l'intera durata dell'emergenza.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9-bis.200 (già 9.0.1000/2)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024», aggiungere le seguenti: «, nonché al patrimonio

edilizio danneggiato dai fenomeni sismici registrati nel territorio dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei».

Conseguentemente,

a) all'articolo 9-ter, comma 2, sostituire le parole: «e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli», con le seguenti: «e sentiti i sindaci dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei»;

b) all'articolo 9-ter, comma 12, dopo le parole: «n. 887 del 1984», aggiungere le seguenti: «, nonché nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici,»;

c) all'articolo 9-ter, comma 13, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico», aggiungere le seguenti: «, nonché quelli da realizzare nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici,»;

d) all'articolo 9-ter, comma 13, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «alle zone interessate dal fenomeno bradisismico», aggiungere le seguenti: «, nonché a quelle dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici,»;

e) all'articolo 9-sexies», comma 1, sostituire le parole: «avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli», con le seguenti: «avvalendosi dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei»;

f) all'articolo 9-septies», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento», aggiungere le seguenti: «, nonché del fenomeno sismico nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei,».

g) all'articolo 9-octies», comma 1, sostituire le parole: «i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare», con le seguenti: «i Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei provvedono a comunicare»;

h) all'Art. 9-nonies», comma 7, lettera a), sostituire le parole: «i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli», con le seguenti: «i criteri di riparto tra i Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei».

i) all'«Art. 9-nonies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «di euro 40 milioni nell'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026» e al comma 9:

- sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

- dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.

221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

9-bis.201 (già 9.0.1000/3)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024», aggiungere le seguenti: «, nonché al patrimonio edilizio danneggiato dai fenomeni sismici registrati nel territorio dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei».

Art. 9-ter

9-ter.200 (già 9.0.1000/6)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

9-ter.201 (già 9.0.1000/7)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021» inserire le seguenti: «fermo restando il ricorso, per le procedure di affidamento dei lavori, al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

9-ter.202 (già 9.0.1000/8)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: «ed è altresì» fino alla fine del comma.

9-ter.203 (già 9.0.1000/9)

NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli,» inserire le seguenti: «, le principali associazioni di categoria, le associazioni e i comitati civici locali,».

9-ter.204 (già 9.0.1000/11)

NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "«molto elevata» o «elevata», con le seguenti: "«molto elevata», «elevata» o «media»,".

9-ter.205 (già 9.0.1000/12)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: "realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata»" inserire le seguenti: "oltre a quelli di classe «media»".

9-ter.206 (già 9.0.1000/13)

FREGOLENT

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata»» inserire le parole: «oltre a quelli di classe «media».

9-ter.207 (già 9.0.1000/14)

NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto» inserire le seguenti: «, compresa quella portuale,».

9-ter.208 (già 9.0.1000/15)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un termine per provvedere non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «un termine per provvedere non superiore a trenta giorni».

9-ter.209 (già 9.0.1000/16)

DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: "un termine per provvedere non superiore a quindici giorni" con le parole: "un termine per provvedere non superiore a trenta giorni"

9-ter.210 (già 9.0.1000/17)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il commissario straordinario nell'attuazione degli interventi nell'area Flegrea di cui ai precedenti commi, non può agire in deroga alle procedure di affidamento dei lavori così come disciplinate dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

9-ter.211 (già 9.0.1000/18)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Commissario straordinario, in raccordo con la regione Campania, con il Dipartimento della protezione civile e con i comuni della "zona d'intervento", provvede affinché i dati, i documenti e le informazioni in base ai quali sono stati elaborati i piani e i programmi di cui al presente decreto, nonché i dati riferiti al relativo stato di avanzamento e attuazione, siano resi disponibili e accessibili mediante pubblicazione in una apposita piattaforma di monitoraggio e nei rispettivi siti istituzionali.».

9-ter.212 (già 9.0.1000/20)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese le figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2027. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-ter.213 (già 9.0.1000/21)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli».

9-ter.214 (già 9.0.1000/25)

DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

Al comma 11, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".

9-ter.215 (già 9.0.1000/27)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 14, dopo le parole: «titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione.» inserire le seguenti: «Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 - I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea).».

9-ter.216 (già 9.0.1000/28)

DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

Al comma 14, dopo le parole "titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione." inserire le seguenti: "Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 - I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea)."

9-ter.0.200 (già 9.0.1000/31)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.1

(Misure urgenti in materia di infrastrutture di trasporto nei Campi Flegrei)

1. Al fine di potenziare l'attuale rete infrastrutturale con particolare attenzione alle vie di fuga necessarie in quei territori interessati dal fenomeno bradisismico e, conseguentemente, di favorire una maggiore sicurezza dei cittadini, il commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, di concerto con i comuni interessati dal suddetto fenomeno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, nel rispetto del contratto di programma 2022-2026, adotta un programma per la soppressione dei Passaggi a Livello ancora esistenti sulle linee ferroviarie della rete complementare insistenti sui territori medesimi per la realizzazione di opere sostitutive al Passaggio a Livello. In alternativa e, per le finalità di cui al presente comma e solo in determinate aree possono essere considerati i progetti riguardanti l'interramento dei passaggi a livello. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, economiche e strumentali previste a legislazione vigente presenti nella contabilità del commissario di cui all'articolo 9-ter.».

9-ter.0.201 (già 9.0.1000/32)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.1

(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti

e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 6 milioni per l'anno 2025 destinati ad opere, e di 1 milione di euro per l'anno 2026 destinati all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024 e 200.000 euro per il 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 9-*quater*

9-*quater*.200 (già 9.0.1000/34)

DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

9-*quater*.201 (già 9.0.1000/33)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

9-quater.202 (già 9.0.1000/35)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

9-quater.203 (già 9.0.1000/36)

NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando le procedure di affidamento dei lavori così come disciplinate dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

9-quater.204 (già 9.0.1000/37)

DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera d) sopprimere i numeri 2) e 3).

Art. 9-quinquies

9-quinquies.200 (già 9.0.1000/38)

DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: "15.000.000" con le seguenti: "30.000.000".

9-quinquies.201 (già 9.0.1000/39)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulca-

nico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9-quinquies.202 (già 9.0.1000/40)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 9-sexies

9-sexies.200 (già 9.0.1000/41)

DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 600,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 800,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 900,00 per quelli composti da tre persone, di euro 1000,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 1200,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 1200,00 mensili previsti per il nucleo familiare.»;

b) *al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* «non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque,»;

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 5.000.000,00 per l'anno 2024 e di euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.»

9-sexies.201 (già 9.0.1000/44)

NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «ai nuclei familiari la cui abitazione principale,» inserire le seguenti: «abituale e continuativa,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «ai nuclei familiari la cui abitazione principale» inserire le seguenti: «abituale e continuativa,».

9-sexies.202 (già 9.0.1000/46)

NAVE, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 600,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 700,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 800 per quelli composti da tre persone, di euro 900,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 1.100,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità»;

b) al comma 2 dopo le parole: «31 dicembre 2025,» inserire le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi»;

c) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 3.000.000,00 per l'anno 2024 e di euro 6.000.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

9-sexies.203 (già 9.0.1000/49)

FREGOLENT

Al comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede» inserire le parole: «in fase di prima attuazione».

9-sexies.204 (già 9.0.1000/50)

NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede» inserire le seguenti: «in fase di prima attuazione».

9-sexies.205 (già 9.0.1000/51)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 4, sostituire le parole: «limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno 2024» con le seguenti: «limite massimo di euro 4.550.000,00 per l'anno 2024».

9-sexies.206 (già 9.0.1000/52)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di far fronte all'emergenza abitativa aggravata dal rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e agevolare i nuclei familiari sgomberati, di cui al comma 1, nella ricerca di una sistemazione temporanea, possono essere stipulati, fino al 31 dicembre 2025, contratti di locazione transitori per sei mesi rinnovabili per altri sei. Per i proprietari che metteranno a disposizione i propri immobili è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU per tutta la durata del contratto transitorio. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 500 mila euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare stabilisce con decreto le modalità di rimborso ai comuni per i mancati introiti derivanti dal comma 4-bis.

Art. 9-septies

9-septies.200 (già 9.0.1000/54)

NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: «è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»

9-septies.201 (già 9.0.1000/55)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, inserire alla fine il seguente periodo: «Sono fatti salvi, purché nel rispetto della normativa antisismica, i Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana in corso o adottati.»

9-septies.202 (già 9.0.1000/56)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsio-

ne del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9-septies.203 (già 9.0.1000/57)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9-septies.204 (già 9.0.1000/58)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, che, a valle dell'analisi dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, dovessero risultare a media e alta vulnerabilità sismica, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Art. 9-octies

9-octies.200 (già 9.0.1000/59)

FINA, IRTO, BASSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9-octies.

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n.183, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*nonies*, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera a), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dalla suddetta analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, le informazioni in merito ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, anche in sanatoria, rispetto agli edifici interessati dal programma di cui al comma precedente.».

9-*octies*.201 (già 9.0.1000/60)

FREGOLENT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9-*octies*

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n.183 la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*nonies*, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera a) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dalla suddetta analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, le informazioni in merito ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, anche in sanatoria, rispetto agli edifici interessati dal programma di cui al comma precedente.»

9-*octies*.202 (già 9.0.1000/61)

FINA, IRTO, BASSO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci, nonché in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqua-

lificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1, ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria o di condono definite ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La Regione Campania, all'esito della comunicazione da parte dei Comuni interessati del sopravvenuto rilascio di provvedimenti di concessione, di autorizzazione in sanatoria o di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvede a trasmettere, semestralmente, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del programma di cui al presente comma.».

9-octies.203 (già 9.0.1000/71)

NAVE, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni nell'anno 2024 e di euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità inconseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente

periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e/ o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4,8.4.1 e 8.4.2.»;

b) *al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «il nesso di causalità» con le seguenti: «la compatibilità»;*

c) *sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».*

9-octies.204 (già 9.0.1000/63)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con destinazione d'uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale, adibito ad attività produttive, commerciali, industriali e artigianali.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9-octies, dopo le parole: «ad uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale, adibito ad attività produttive, commerciali, industriali e artigianali.».

9-octies.205 (già 9.0.1000/62)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con destinazione d'uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9-octies, dopo le parole: «ad uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale».

9-octies.206 (già 9.0.1000/64)

DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: " entro il 31 ottobre 2024".

9-octies.207 (già 9.0.1000/83)

NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data» con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data»;*

b) *al medesimo comma, sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».*

9-octies.208 (già 9.0.1000/67)

DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole "del 3 luglio 2024." con le seguenti: "della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri."

9-octies.209 (già 9.0.1000/66)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «del 3 luglio 2024» con le seguenti: «della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

9-octies.210 (già 9.0.1000/68)

FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Gli edifici con destinazione residenziale, non danneggiati e non inagibili, possono beneficiare fino al 2025 della disciplina relativa alla detrazione nella misura del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta.».

Art. 9-novies

9-novies.200 (già 9.0.1000/72)

DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1 sostituire le parole:* "di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026" *con le seguenti:* "di euro 40 milioni per l'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

- *al comma 2 sostituire le parole:* "Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili," *con le seguenti:* "Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 600/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.600/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili";

- *sostituire il comma 9 con il seguente:*

"9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

9-novies.201 (già 9.0.1000/73)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026», *con le seguenti:* «di euro 40 milioni nell'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

Conseguentemente, al comma 9:

- *sostituire le parole:* «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» *con le seguenti:* «40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

- *dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».*

9-novies.202 (già 9.0.1000/75)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma è erogato anche a favore delle attività economiche e commerciali che hanno interrotto l'attività produttiva in esecuzione di provvedimenti di inagibilità adottati a seguito del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.».

Conseguentemente:

- *alla rubrica, dopo le parole: «edifici residenziali» inserire le seguenti: «e non residenziali»;*

- *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «di euro 70 milioni nell'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;*

- *al comma 9, sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;*

- *al comma 9, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 50*

milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

9-novies.203 (già 9.0.1000/77)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento sismico del 20 maggio 2024 costituendo causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata con inagibilità parziale o sgomberata per inagibilità hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 20 maggio 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.».

9-novies.204 (già 9.0.1000/78)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 per i soggetti appartenenti a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi gli adempimenti fiscali e tributari in scadenza dalla medesima data del 20 maggio 2024 al 20 maggio 2025, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 50

milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

9-novies.205 (già 9.0.1000/80)

DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

Al comma 6, sostituire le parole " sessanta giorni" con le seguenti: "novanta giorni".

9-novies.206 (già 9.0.1000/81)

NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 6, sostituire le parole " sessanta giorni" con le seguenti: "novanta giorni".

9-novies.207 (già 9.0.1000/82)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Per l'anno 2024, alle attività con sede legale od operativa nella zona di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, non si applica l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9-novies.0.200 (già 9.0.1000/85)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-novies.1

(Istituzione di una zona franca urbana nella zona di intervento)

1. Nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito a causa della crisi bradisismica in atto una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2023 fino alla data di conversione in legge del presente decreto, rispetto al corrispondente periodo degli anni 2022/2023, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei Comuni interessati dal fenomeno bradisismico, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2024.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime «de minimis», mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9-novies.0.201 (già 9.0.1000/86)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-novies.1

(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 9-decies

9-decies.200 (già 9.0.1000/88)

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 6, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n.183, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a) le parole "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";

b) al comma 2 le parole "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";

c) al comma 5 dopo le parole "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le parole "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027"».

b) alla rubrica inserire, in fine, le parole «e dei Comuni interessati»

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento pari 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-decies.201 (già 9.0.1000/89)

DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 6, del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole: "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";

b) al comma 2 le parole "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";

c) al comma 5 dopo le parole "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le parole "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027"

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro».

b) *alla rubrica, inserire in fine le seguenti parole:* «e dei Comuni interessati».

9-decies.202 (già 9.0.1000/90)

FINA, IRTO, BASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";

b) al comma 2, le parole: "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";

c) al comma 5 dopo le parole: "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le seguenti: "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027"».

b) *alla rubrica inserire in fine le parole: «e dei Comuni interessati»;*

9-decies.203 (già 9.0.1000/91)

NAVE, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";

b) al comma 2, le parole: "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";

c) al comma 5 dopo le parole: "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le seguenti: "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027"».

b) *alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e dei Comuni interessati»;*

9-decies.0.200 (già 9.0.1000/92)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-decies.1

(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

1. Ai lavoratori dipendenti presso aziende situate nell'area dei Campi Flegrei e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di fronteggia-

re eccezionali situazioni derivanti dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di 12 mesi fruibili nel periodo compreso tra il 1^a luglio 2024 e il 30 giugno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9-decies.0.201 (già 9.0.1000/93)

NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-decies.1
(Esonero contributivo)

1. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, ai datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, nella misura del 100 per cento dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 9-duodecies

9-duodecies.200 (già 9.0.1000/95)

FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa degli enti dei crateri sisma 2009 e 2016 impegnati per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro il 31 dicembre 2021 dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma 2009 nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2016, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2027.

8-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 186, lettera d), dopo le parole: "superiore a 100.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine dell'esercizio delle funzioni di coordinamento per un più efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)".

8-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli enti locali del cratere sisma 2009 e del cratere sisma 2016, per gli anni dal 2024 al 2026, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 20 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Possono procedere all'incremento gli enti locali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,

n. 41, comma 4, lettere a) e b), oltre al requisito di cui alla lettera c), la cui percentuale è elevata al 20 per cento.

8-quinquies. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti o incompleti possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate sulle risorse destinate alla ricostruzione. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo ed autorizzazione dell'incremento straordinario, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

8-sexies. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "diversi dall'Aquila" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di competenza del Comune dell'Aquila, i criteri per la valutazione della concessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, sono stabiliti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, con propria determinazione"».

9-duodecies.201 (già 9.0.1000/97)

FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 dicembre 2016, n. 229, e l'Associazione bancaria italiana provvedono, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo:

a) all'aggiornamento dell'Accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

b) alla definizione delle modalità e criteri di raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione degli interessi di sospensione complessivamente maturati in relazione ai finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, anche in funzione dell'assegnazione dei contributi pubblici previsti a loro parziale copertura;

c) a rafforzare la collaborazione in relazione ai contributi pubblici per la ricostruzione erogati tramite il canale bancario.».

9-duodecies.202 (già 9.0.1000/98)

FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-*ter* è aggiunto il seguente:

"Art. 20-*quater*

(Ulteriori misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici)

1. Al fine di concedere un contributo una tantum a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, che sono state impossibilitate a riaprire le loro attività, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-*bis*.

2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione, nel limite massimo di 40 mila euro per ciascuna impresa."».

Art. 9-terdecies

9-terdecies.200 (già 9.0.1000/102)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9-terdecies.0.200 (già 9.0.1)

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-quaterdecies.

(Mitigazione del rischio idraulico)

1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (Provincia di Grosseto).
TOSCANA	Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (Provincia di Firenze).
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).
TOSCANA	Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto

9-terdecies.0.202 (già 9.0.3)

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-quaterdecies.

(Mitigazione del rischio idraulico)

1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel Comune di Manciano (provincia di Grosseto).

9-terdecies.0.201 (già 9.0.2)

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-quaterdecies.

(Mitigazione del rischio idraulico)

1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

9-terdecies.0.203 (già 9.0.4)

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-quaterdecies.

(Mitigazione del rischio idraulico)

1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

9-terdecies.0.204 (già 9.0.1000/69)

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-terdecies.1

(Deroga ai vincoli paesaggistici per interventi di adeguamento sismico degli immobili privati)

1. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela paesaggistica e al fine di rendere più resiliente ai fenomeni bradisismici l'edilizia privata dei Comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, è consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili purché:

a) non vengano aumentati la cubatura e il volume totale e sia garantita l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico;

b) l'immobile sia regolarmente accatastato alla data del 20 maggio 2024;

c) non risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) sia rispettata la normativa vigente in materia antisismica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »

9-terdecies.0.205 (già 9.0.1000/70)

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-terdecies.1

(Istituzione di un Fondo per l'adeguamento del porto di Pozzuoli)

1. Al fine di consentire il potenziamento delle vie di esodo mediante il sistema di trasporto intermodale nell'area dei Campi Flegrei interessata da fenomeni bradisismici e nello specifico per effettuare interventi di adeguamento infrastrutturale del porto di Pozzuoli, è riconosciuto al comune di Pozzuoli un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al trasferimento delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84.».

9-terdecies.0.206 (già 9.0.1000/84)

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-terdecies.1

(Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di ammodernare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n.

140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono assegnati ai Comuni contribuiti complessivamente pari a di 150 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le somme sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica degli edifici nonché a progetti di miglioramento o di adeguamento sismico, ivi comprese le relative progettazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, in 150 milioni di euro per l'anno 2025 e in 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Con successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuata la tabella di ripartizione dei fondi tra i diversi Comuni.».

9-terdecies.0.207 (già 9.0.1000/87)

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-terdecies.1

(Sospensione dei mutui per i soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

1. Al fine di sostenere i cittadini residenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, per l'anno 2024, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore dei soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate non pagate con scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024.

2. L'ammissione al beneficio è subordinata alla condizione che il beneficiario e il suo nucleo familiare sia stato sgomberato dall'abitazione principale per inagibilità.

3. La sospensione del pagamento delle rate non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risolu-

zione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

b) fruizione di agevolazioni e garanzie pubbliche;

c) mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino eventi naturali imprevisti e purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

4. Fino al 31 dicembre 2024 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, sono a carico del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.».

9-terdecies.0.208 (già 9.0.1000/104)

FINA, IRTO, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-quaterdecies

(Mutui per l'acquisto della prima casa)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario" sono inserite le seguenti: "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera *c-ter*)";

b) al comma 479, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente: "*c-ter*) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, conseguente ad eventi calamitosi.";

c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

"479-*bis*. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera *c-ter*), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive, ovvero fino alla data di assegnazione di un'abitazione o immobile sostitutivo.

479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui.".

2. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone con propria ordinanza ulteriori misure con i Fondi della contabilità di cui all'articolo 4, del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.».

9-terdecies.0.209 (già 9.0.1000/103)

FINA, IRTO, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-quaterdecies

(Ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eventi alluvionali)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "Comuni indicati nell'allegato 1" sono inserite le seguenti: "o individuati dal decreto ministeriale 12 settembre 2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023"».

Art. 11

11.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

11.2

SIRONI, DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

11.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Fondazione Milano Cortina 2026 assicura, nell'espletamento delle procedure finalizzate all'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti per l'esercizio delle funzioni attribuitele, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.».

11.4

FINA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, la Fondazione Milano Cortina 2026 assicura, nell'espletamento delle procedure finalizzate all'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti per l'esercizio delle funzioni attribuitele, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.».

Art. 11-bis

11-bis.200 (già 11.0.500/1)

FINA, IRTO, BASSO

Sopprimere il comma 1.

11-bis.201 (già 11.0.500/2)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, sostituire le parole: «soglia di 5.000.000,00 di euro» con le seguenti: «soglia di 50.000.000,00 di euro».

11-bis.202 (già 11.0.500/3)

FINA, IRTO, BASSO

Al comma 1, sostituire le parole da: «all'accoglimento del relativo piano» fino alla fine del comma con le seguenti: «, ai fini della trasparenza, alla presentazione del piano economico finanziario, comprensivo della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima alle competenti Commissioni parlamentari per le relative valutazioni.».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

11-bis.203 (già 11.0.500/6)

FINA, IRTO, BASSO

Sopprimere il comma 2.

11-bis.204 (già 11.0.500/8)

FINA, IRTO, BASSO

Sopprimere il comma 3.

11-bis.205 (già 11.0.500/9)

FINA, IRTO, BASSO

Sopprimere il comma 4.

11-bis.206 (già 11.0.500/11)

FINA, IRTO, BASSO

Sopprimere il comma 5.

11-bis.207 (già 11.0.500/12)

FINA, IRTO, BASSO

Sopprimere il comma 6.

11-bis.0.200 (già 11.0.1)

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lettera *f*), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto";

b) all'articolo 33, comma 1, lettera *c*), le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024";

c) all'articolo 33, comma 1, lettera *g*), le parole: "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024" ed è aggiun-

to, in fine, il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-*bis* nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"».
